



Provincia di Padova

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI**  
**GUARDIA GIURATA VOLONTARIA**  
**E**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL**  
**SERVIZIO DI VIGILANZA COMPLEMENTARE**  
**NELLE MATERIE ITTICO-VENATORIA**

*Approvato con D.C. P. in data*

*n. di reg.*

## *INDICE*

*Articolo 1 - Finalità*

*Articolo 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria*

*Articolo 3 - Attestato di idoneità formativa per la vigilanza ittica*

*Articolo 4 – Richiesta di nomina*

*Articolo 5 - Decreto di nomina*

*Articolo 6 - Finalità del servizio di vigilanza complementare, compiti delle Guardie giurate volontarie*

*Articolo 7 – Procedure di accertamento*

*Articolo 8 - Modalità di svolgimento del servizio*

*Articolo 9 - Programmazione dei servizi*

*Articolo 10 - Aggiornamento*

*Articolo 11 - Sanzioni disciplinari*

*Articolo 12 - Norme transitorie*

## Articolo 1 - **Finalità**

1. La Provincia può avvalersi di guardie particolari giurate per concorrere alla custodia - sorveglianza di beni nelle forme previste dal TULPS e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, come previsto dall'art. 163. comma 3. lettere a) e b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che trasferisce alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi;
  - a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;
  - b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
3. Con separato atto, l'Ente provvede a determinare, secondo principi programmatici e organizzativi, il contingente numerico delle Guardie giurate volontarie da destinare all'attività complementare per concorrere alla sorveglianza nelle materie ittico e venatoria.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, lo svolgimento del servizio di vigilanza complementare svolto dalle Guardie Giurate Volontarie nelle materie ittico venatorie coordinato dal Servizio di Polizia Provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e sotto la diretta vigilanza del Questore ai sensi del R.D.L. del 26/09/1935, n.1952.

## Articolo 2 - **Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia particolare Giurata Volontaria**

1. Il riconoscimento della qualifica di Guardia giurata volontaria è concesso a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 138 del TULPS:
  - a) essere in possesso della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea
  - b) avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni. In ogni caso dopo i 65 anni dovrà essere presentato un certificato di idoneità psicofisica con cadenza annuale.
  - c) essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo
  - d) non avere riportato condanne penali per delitto, né avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura
  - e) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria
  - f) essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi e infortuni relativi all'attività di vigilanza, fatta salva la copertura discrezionale relativa alla responsabilità civile per danni a terzi, tutela legale ecc.
2. Gli aspiranti alla qualifica di Guardia giurata volontaria per la vigilanza venatoria dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Regione così come previsto dall'articolo 27, comma 4 della legge n. 157/92.
3. Gli aspiranti alla qualifica di Guardia giurata volontaria per la vigilanza ittica dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità formativa rilasciato dalla Provincia di Padova, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.

### **Articolo 3 - *Attestato di idoneità formativa per la vigilanza ittica***

1. L'attestato di idoneità per la vigilanza ittica è rilasciato dalla Provincia di Padova, previa partecipazione ad un corso obbligatorio di formazione e al superamento dell'esame conclusivo.
2. Il corso di formazione è organizzato dalla Provincia di Padova o dalle Associazioni di pescatori, sportivi e professionali che operano a livello regionale, da Associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale riconosciute, tra le cui finalità statutarie è indicata la sorveglianza in materia di pesca, autorizzato dalla Provincia di Padova.
3. Il format del corso preparatorio, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché della prova abilitativa sono definiti nell'allegato A del presente regolamento.

### **Articolo 4 - *Richiesta di nomina***

1. La richiesta di nomina a guardia giurata volontaria è presentata per i singoli soggetti dal Presidente dell'Associazione di appartenenza in carta legale - salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente - utilizzando la modulistica in vigore.
2. Per la vigilanza venatoria la richiesta può essere avanzata da un' Associazione agricola, venatoria e ambientalistica.
3. Per la vigilanza ittica può essere avanzata dalle Associazioni di pescatori, sportivi o professionali *che* operano a livello Regionale, da Associazioni agricole, venatorie, ambientaliste tra le cui finalità statutarie è indicata la sorveglianza in materia di pesca.
4. Il richiedente dovrà dichiarare i sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il possesso, alla data della presentazione della domanda dei requisiti previsti dall'articolo 2 comma 1, 2, e 3.
5. Il procedimento di rilascio del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria, o rinnovo, andrà a concludersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda salvo che non emergano nel corso dell'istruttoria della pratica elementi che comportano la sospensione dei termini che saranno tempestivamente comunicati al richiedente e al Presidente dell'Associazione.
6. Qualora nell'arco del biennio dalla nomina o dall'ultimo rinnovo del decreto, la guardia particolare giurata volontaria non svolga almeno il 50 % del numero minimo di servizi richiesti, salvo oggettivi e giustificati motivi, dovrà sostenere un corso di aggiornamento obbligatorio nelle materie di riferimento e il superamento di un esame finale.

### **Articolo 5 - *Decreto di nomina***

1. La nomina a guardia particolare giurata è attribuita dalla Provincia di Padova che emette decreto di nomina contenente i dati anagrafici e l'indicazione delle materie oggetto di vigilanza complementare.
2. Ai fini del rilascio del decreto di nomina, l'interessato deve prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Del giuramento viene data menzione nel decreto di nomina.
3. La guardia è ammessa all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato il giuramento.
4. Il decreto ha validità di due anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla scadenza con le modalità indicate all'art. 4 e il mantenimento dei requisiti indicati all'art. 2.
5. Presso il Servizio di Polizia provinciale è tenuto il registro delle Guardie particolari giurate nominate dalla Provincia per la vigilanza complementare nelle materie ittico – venatoria.
6. Le associazioni sono tenute a comunicare entro il 31 dicembre l'elenco aggiornato delle proprie guardie particolari giurate

#### Articolo 6 - **Finalità del servizio di vigilanza complementare, compiti delle Guardie giurate volontarie**

1. Le Guardie giurate volontarie svolgono attività di vigilanza complementare nelle materie ittico venatorie sul territorio della Provincia di Padova coordinate dal Servizio di Polizia Provinciale; collaborano con le altre forze di Polizia sulla corretta applicazione delle norme e dei regolamenti nelle materie che disciplinano le attività di caccia e pesca.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e redigono verbali di accertamento e contestazione di violazioni amministrative e di sequestro amministrativo nelle materie di vigilanza proprie e compiono gli atti di accertamento di cui alla L. 689/1981 nei limiti delle loro attribuzioni e nelle materie di nomina.
3. Le Guardie particolare giurate volontarie nominate per la vigilanza in materia di pesca, rivestono ope legis la qualità di Polizia giudiziaria limitatamente alla materia ittica, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni.
4. Le Guardie devono informare il Servizio di Polizia Provinciale di ogni notizia, segnalazione e/o informazione raccolta su comportamenti illeciti nelle materie di vigilanza, come pure di eventuali irregolarità riscontrate od accertate nell'espletamento del servizio.

#### Articolo 7 – **Procedure di accertamento**

1. L'accertamento di violazioni amministrative e/o fatti di reato dovrà essere accertato mediante la modulistica e i verbali di accertamento e contestazione e di sequestro forniti dalla Provincia di Padova - Servizio di Polizia provinciale.
2. L'identificazione di persone dovrà limitarsi alla richiesta di esibizione dei documenti attinenti all'esercizio dell'attività di caccia e di pesca.
3. Le persone identificate non potranno essere sottoposte ad alcuna forma di costrizione, accompagnamento, trattenimento neppure temporaneo. In caso di allontanamento o rifiuto di identificazione, da parte della persona sottoposta al controllo dovrà essere dato immediato avviso alla Polizia Provinciale o, in mancanza, alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio, anche tramite i numeri di emergenza.
4. Nel caso di illeciti di natura penale, le Guardie giurate volontarie, anche in materia di pesca, devono avvisare immediatamente un ufficiale di polizia giudiziaria della Polizia Provinciale o di altra Forza di Polizia presente sul territorio che coordinerà l'attività.
5. In attuazione alle disposizioni della Questura, la Guardia particolare giurata volontaria non potrà in nessun caso procedere di iniziativa, neppure in condizioni di urgenza per interrompere il permanere della situazione illegale.

#### Articolo 8 - **Modalità di svolgimento del servizio**

1. L'attività di servizio deve essere svolta tassativamente da un minimo inderogabile di 2 Guardie volontarie.
2. Ogni Guardia volontaria dovrà garantire, di norma, un numero minimo di ventiquattro (24) servizi annuali di almeno tre (3) ore ciascuno.
3. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza nelle materie ittico e/o venatoria le Guardie hanno l'obbligo di vestire l'uniforme conforme al modello approvato dalla Prefettura di Padova.
4. L'attività di vigilanza non potrà essere affiancata da altri soggetti sprovvisti di titolo di riconoscimento di Guardia particolare giurata.

5. E' fatto divieto di espletare qualunque tipo di servizio non espressamente disciplinato dal presente regolamento, fatte salve attività attinenti alla materia ittico- venatoria per le quali andrà richiesta apposita autorizzazione al Servizio di Polizia Provinciale.
6. Il Questore approva il progetto tecnico operativo che incide sull'attività di vigilanza complementare delle guardie giurate volontarie ittiche e/o venatorie pertanto è fatto divieto di espletare qualsiasi servizio non espressamente disciplinato e qualunque variazione di tale progetto.
7. L'avvio del servizio svolto dalle guardie giurate volontarie dovrà essere comunicato nelle forme e con le modalità indicate dal Servizio di Polizia Provinciale.
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la guardia giurata volontaria deve qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione Provinciale e deve mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso.
9. Alle guardie giurate volontarie è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria nelle giornate in cui espletano il servizio di vigilanza.
10. Le guardie particolari giurate volontarie prestano la loro attività in forma gratuita e non contrattuale, senza alcuno scopo di lucro, fatti salvi eventuali rimborsi spesa da parte dell'Ente del Terzo Settore di appartenenza (secondo quanto previsto dal D.LGS. n. 117/2017) e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

#### **Articolo 9 - Programmazione dei servizi**

1. L'Associazione, tramite il Presidente e/o il Coordinatore delle guardie volontarie proprie, comunica la programmazione mensile dei servizi delle guardie particolari giurate entro e non oltre il 25 del mese antecedente all'attività di vigilanza utilizzando la modulistica fornita dal Servizio di Polizia Provinciale.
2. I servizi serali - notturni devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dal Servizio di Polizia provinciale.
3. Qualsiasi variazione dei servizi, debitamente motivata, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Polizia Provinciale.
4. Entro il 15 del mese successivo all'attività di vigilanza, dovranno pervenire al Servizio di Polizia Provinciale i resoconti dei servizi effettuati e dei soggetti controllati.

#### **Articolo 10 - Aggiornamento**

1. La Provincia di Padova, provvede ad organizzare corsi di aggiornamento per le guardie giurate volontarie nelle materie oggetto di attività complementare con riguardo alle modifiche sulla vigente legislazione anche nella modalità on-line con test finale di apprendimento o mediante dispense di aggiornamento seguite da test di verifica.
2. Il format del corso di aggiornamento, i contenuti, le modalità di svolgimento, sono definiti nell'allegato A del presente regolamento.

#### **Articolo 11 - Sanzioni disciplinari**

1. Le Guardie volontarie sono tenute all'osservanza delle normative statali e regionali, del regolamento di servizio approvato dal Questore e da quanto disposto nel presente regolamento.
2. Nel caso di mancato rispetto dei doveri d'ufficio e/o di violazioni al presente regolamento fatte salve le responsabilità civile e penali, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) richiamo verbale

- b) richiamo scritto
  - c) sospensione fino a sei mesi
  - d) revoca della nomina
3. Il richiamo verbale e il richiamo scritto sono adottati direttamente dal Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale o da un suo delegato e sono comunicati alla Questore e all'Associazione di appartenenza.
  4. Per l'adozione del provvedimento di sospensione temporanea o di revoca della nomina viene costituita un'apposita Commissione composta da:
    - un dirigente/ funzionario della Provincia nominato dal Presidente della Provincia che assume le funzioni di Presidente della Commissione
    - il Dirigente del Servizio di Polizia Provinciale o suo delegato
    - un componente esperto anche su designazione del Questore o della Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
    - un dipendente della Provincia che svolge funzioni di segretario/verbalizzante
  5. Si ricorre all'adozione del provvedimento di sospensione nei seguenti casi:
    - a) perdita temporanea di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento
    - b) reiterata violazione dei doveri e degli obblighi e/o alla direttive impartite dal Servizio di Polizia Provinciale derivanti dal presente regolamento già sanzionata con l'adozione di "richiamo scritto"
    - c) in caso di provvedimenti disciplinari emessi dal Questore la cui gravità non comporti l'applicazione della revoca
  6. Si ricorre all'adozione del provvedimento di revoca nei seguenti casi:
    - a) perdita definitiva di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento
    - b) falsità accertata nelle dichiarazioni rese in sede di presentazione della richiesta di nomina
    - c) la cessazione del rapporto di affiliazione dall'associazione di appartenenza
    - d) reiterata violazione dei contenuti del presente regolamento e/o delle direttive impartite dal Servizio di Polizia provinciale già sanzionata con l'adozione di "sospensione temporanea"
    - e) in caso di provvedimenti disciplinari emessi dal Questore
  7. I provvedimenti adottati sono comunicati al Questore di Padova e notificati all'Associazione di appartenenza della Guardia Volontaria e all'interessato.
  8. La sospensione o la revoca della nomina a Guardia giurata volontaria comporta l'obbligo dell'immediata riconsegna, da parte del titolare, del decreto di nomina alla Provincia di Padova

## Articolo 12 - **Norme transitorie**

1. Con decreto del Presidente della provincia si darà attuazione ed integrazione a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento è consentito sostenere l'esame di cui all'art. 4 dell'allegato "A", per il conseguimento dell'attestato di idoneità formativa in materia ittica, in deroga alle previsioni dell'art. 3 (Attestato di Idoneità formativa) ed ai contenuti dell'allegato "A", capo primo, del presente Regolamento, per coloro che siano in possesso di idoneo attestato di partecipazione a corsi formativi per aspiranti guardie ittiche, conseguito nel triennio precedente, rilasciato dalle Associazioni di pescatori sportive e professionali che operano a livello regionale, da Associazioni venatorie agricole o di protezione ambientale riconosciute, tra le cui finalità statutarie è indicata la sorveglianza in materia di pesca.

3. I decreti di nomina a Guardia Giurata Volontaria in corso di validità, saranno riesaminati ed adeguati a quanto previsto dal presente Regolamento nel corso del rinnovo dello stesso.
4. Il presente Regolamento sarà trasmesso al Prefetto e al Questore di Padova.